



TECNICI DELLA  
PREVENZIONE  
NELL'AMBIENTE E  
NEI LUOGHI DI LAVORO

# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia  
Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione  
Decreto Ministero della Salute 14.04.2005

**Esimio Assessore Regionale alla Salute**  
**Prof. Tommaso Fiore**  
**P.zza Caduti di Tutte le Guerre, 7**  
**Bari**

Ill.mo Assessore Fiore,

l'Unione del Personale Ispettivo Sanitario d'Italia, U.N.P.I.S.I, riconosciuta dal Ministero della Salute quale Associazione rappresentativa in Italia dei Tecnici della Prevenzione (Ispettori Sanitari delle ASL), desidera porgerLe gli auguri più sinceri per l'alto incarico di cui Ella è stata investita, insieme con l'espressione della ferma volontà di collaborazione che sempre ha contraddistinto il nostro impegno a ricercare sinergie con gli Interlocutori Istituzionali.

E' proprio nel segno di questa costante cooperazione –svolta nel rispetto degli ambiti di reciproca autonomia- che l'UNPISI, senza por tempo in mezzo, Le sottopone una questione di grande momento sorta con l'emanazione della Circolare Regione Puglia Prot. 24/12228/1-2 del giorno 08.08.2008, recante "Disposizioni applicabili ai Regolamenti Comunitari inerenti alla Sicurezza Alimentare". Ebbene essa disciplina, tra l'altro, gli incarichi per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 del d. l.vo n.193/07. Tale disciplina confligge apertamente con quanto previsto dal D.M. (Sanità) 17/01/1997 n.58 (*Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*), snaturando l'impianto normativo vigente soprattutto in relazione alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 - **disposizioni in materia di professioni sanitarie**, laddove esso statuisce che "*il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali*".

Per questo motivo l'UNPISI ha, naturalmente, provveduto subito a segnalare al Dirigente Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione – Uffici 1 – 2 di Codesto Assessorato, la grave incongruità contenuta nella Circolare la cui citata disposizione viola, con la scelta di provvedimenti da ritenersi illegittimi, la tutela di posizioni giuridiche soggettive riguardanti il rapporto di lavoro del tecnico della prevenzione, producendo effetti discriminatori e vessatori, tali da creare non poco contenzioso.

La nostra nota del 16.12.2008, indirizzata al Dott. Fulvio Longo, rappresenta un'occasione essenziale per dirimere in maniera chiara e definitiva la questione, nella naturale direzione che al tecnico della prevenzione **non va conferito alcun incarico ulteriore**: egli infatti opera già con compiti di vigilanza e ispezione che comportano, necessariamente, in caso di trasgressione, l'applicazione delle sanzioni dell'art.6 del più volte citato decreto legislativo n.193/2007.

Per non tediareLa alleghiamo alla presente la nostra segnalazione del 18.01.2008 evidenziando **che solo nella Regione Puglia** sono state emanate disposizioni relative agli incarichi per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 del d. l.vo n.193/07.

**U.N.P.I.S.I.**  
**Segreteria Regionale Puglia**

I motivi che ci spingono a sottoporre la questione alla Sua cortese attenzione, pongono per l'U.N.P.I.S.I. una irrinunciabile questione di identità professionale dei Tecnici della Prevenzione e della qualità del lavoro quotidianamente svolto dai TdP nelle AA.SS.LL Pugliesi.

Per questo motivo Le esprimiamo le nostre preoccupazioni e Le chiediamo con urgenza un incontro in data da Lei indicata.

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgiamo i segni della nostra più profonda stima.

Il Segretario Regionale  
Dott. Franco De Vitis

Il Segretario Nazionale Amm.vo  
Dott. Savino Lamarca